

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 2012¹,
decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 104

Capitolo 2: Autorità cantonali

Sezione 1: Organizzazione e vigilanza

Art. 104, rubrica (nuova)

Organizzazione

Art. 104a (nuovo)

Vigilanza

¹ Un organo di vigilanza finanziaria cantonale indipendente verifica ogni anno la regolarità e la legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. La verifica materiale delle tassazioni è esclusa dall'obbligo di vigilanza. L'organo di vigilanza finanziaria sottopone all'Amministrazione federale delle contribuzioni e al Controllo federale delle finanze un rapporto entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione.

² Se la verifica non è eseguita o se l'Amministrazione federale delle contribuzioni e il Controllo federale delle finanze non ricevono il rapporto entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, il Dipartimento federale delle finanze, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e a spese del Cantone, può incaricare della verifica un'impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore ai sensi della legge del 16 dicembre 2005³ sui revisori.

¹ FF 2012 4229

² RS 642.11

³ RS 221.302

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.